

Verbale di accordo

In data 12 novembre 1990

tra ATAF e OO.SS. aziendali CGIL/CISL/UIL si concordano le seguenti norme di attuazione degli accordi 18/12/87 e 20/11/88 ,relativamente al personale non addetto alla guida in linea :

1) Per il personale dei settori impiegati,addetti materiale rotabile e impianti,pulizia uffici, ausiliari di direzione,mensa ,ausiliari del movimento e comunque per tutti i non addetti alla guida in linea (salvo quelli utilizzati per il controllo movimento e traffico per cui è successivamente indicata una normativa specifica) si provvederà come segue:

a) Per ogni dipendente sarà individuata una sede normale di lavoro,tra le seguenti:

deposito Cure,
deposito Aretina
deposito di Peretola

L'assegnazione alle zone di cui al punto 1 non costituisce attribuzione di residenza di lavoro ai sensi del vigente CCNL.

Viene anche definita una zona centrale neutra ai fini degli spostamenti, in analogia alla normativa per il personale di guida.




Gli addetti presso le strutture aziendali poste nel centro fiorentino (area Duomo,Stazione) sono equiparati a quelli assegnati al deposito Cure .

Le sedi ,zone e aree di cui sopra sono individuate sulla base del complesso di punti di cambio previsti per il personale di guida dall'accordo 18/12/1987.

Altri sedi di lavoro potranno essere istituite previa informazione alla parte sindacale,in relazione a nuove articolazioni delle attività aziendali.

b) Ogni lavoratore dei reparti in precedenza elencati presterà di regola servizio con inizio e termine presso la sede o zona di assegnazione.

c) Nei casi di inizio o/e termine del servizio in un turno lavorativo giornaliero, su disposizione aziendale,presso sedi diverse da quella di normale attività si darà luogo alla attribuzione di uno o due periodi di permesso retribuito nella misura stabilita per i corrispondenti raggiungimenti dalla tabella C1 all. al punto 10) dell'accordo 18/12/87,fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti.



Quanto sopra si applica anche agli spostamenti intervenuti e registrati dalla data di decorrenza prevista dall'intesa sulle zone di lavoro del personale di guida salvo che per i responsabili di uffici o reparti aventi più sedi lavorative ordinarie poste presso diversi depositi o zone ai quali, per il periodo dalla data citata a quello della firma del presente accordo vengono riconosciute due giornate di permesso retribuito forfetarie e omnicomprensive.

d) Non sono utili ai fini dell'attribuzione dei permessi di cui al punto 2 o di altra spettanza :

- gli spostamenti in cui sia l' inizio che la cessazione del servizio avvengano, nello stesso giorno, presso le strutture della zona centrale, in analogia con quanto fissato per i turni degli addetti alla guida in linea dall'intesa 18/12/87 (presso quelle del deposito Cure per i lavoratori operanti presso le strutture del centro fiorentino)

- gli spostamenti presso altra sede con successivo rientro all'interno dell'orario lavorativo.

e) Negli altri casi in cui il dipendente sia comandato presso altra sede (sia a iniziare che a terminare il lavoro) si avranno invece i seguenti casi :

- comando per un periodo inferiore alla settimana, per qualunque motivazione : attribuzione dei permessi di cui al punto 3)


- comando per sostituzioni legate ad attività non eccezionali o sostituzioni di personale assente per ferie: la durata di tali assegnazioni non dovrà di regola essere superiore ai 15 giorni e comporterà l'attribuzione del permesso per l'intera durata.

Nei reparti in cui il numero degli addetti, le specializzazioni professionali e il rispetto delle necessità organizzative o normative lo consentano ,nel caso di lunghe assegnazioni di personale fuori zona, si seguirà un criterio di alternanza tra gli addetti; il personale assegnato ai reparti presenti in diversi depositi verrà altresì opportunamente distribuito.


- comandi per attività o necessità straordinarie e non ricorrenti , sostituzioni di personale per malattie prolungate, assenze per maternità, aspettative ecc.: non saranno previsti limiti temporali e il trattamento di attribuzione del permesso retribuito avverrà solo nella settimana iniziale e finale del comando;

- trasferimento di sede a tempo indeterminato: avverrà in relazione a necessità di servizio ritenute stabili e durevoli ed il trattamento di permesso retribuito spetterà solo nella settimana iniziale della nuova assegnazione. I trasferimenti avverranno nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme aziendali vigenti

Durante i periodi di spostamento in altra sede si farà riferimento alla nuova per ogni ulteriore spostamento.



2


B. P. P. P.

2) Norme relative al personale addetto al controllo del movimento e traffico

a) Con riferimento e in analogia con quanto stabilito nell'accordo aziendale 18/12/87 e 20/10/88 le zone di assegnazione dei Graduati sono: Aretina, Cure, Peretola. Ai soli fini della formazione dei turni dei Graduati si individua anche una zona centrale (area Duomo-Stazione-S.Marco)

b) L'assegnazione alle zone di cui al punto 1 non costituisce attribuzione di residenza di lavoro ai sensi del vigente CCNL.

Essa sarà a tempo indeterminato, salvo il verificarsi di esigenze di servizio che rendano necessari spostamenti di personale da un deposito all'altro o a seguito di domanda di cambiamento del Graduato, compatibilmente con le disponibilità. Sia per le prime assegnazioni che per eventuali spostamenti si terrà conto delle preferenze espresse dal personale, in ordine di anzianità di servizio con priorità per i più anziani.

c) I turni dei Graduati saranno costruiti in modo che inizino e terminino nella stessa zona. I turni non rientranti nelle normali attività, saranno turni di zona centrale;

d) I Graduati verranno di regola comandati su turni della zona di appartenenza o della zona centrale; in tale caso non avranno diritto ad alcuna spettanza riferita alle zone.

Si conviene altresì che una parte dei turni che prevedono, anche parzialmente, attività di lavoro presso la Centrale operativa di Peretola siano costruiti e assegnati in modo da consentire anche ad addetti non della zona di Peretola che non abbiano limitazioni a particolari postazioni o turni (per anzianità, salute od altro) di poter prestare almeno saltuariamente servizio presso la centrale stessa.


e) Al Graduato che sia comandato su un turno non appartenente alla sua zona né alla zona centrale spetterà il trattamento previsto dalla tabella C1 allegata al punto 10 dell'Accordo del 18/12/87 con riferimento ai tempi di spostamento tra le varie zone.

Non sono comunque utili ai fini dell'attribuzione dei permessi di cui sopra gli spostamenti presso altra sede con successivo rientro all'interno dell'orario lavorativo giornaliero.

Nel caso che il dipendente sia comandato presso altro deposito (sia a iniziare che a terminare il lavoro) si avranno invece i seguenti casi:


-comando per un periodo inferiore alla settimana e per qualunque motivazione: attribuzione dei permessi ;

-comando per sostituzioni legate ad attività non eccezionali o sostituzioni di personale assente per ferie: la durata di tali assegnazioni non dovrà di regola essere superiore ai 15 giorni e comporterà l'attribuzione del permesso per l'intera durata.



Bonh
3

Segl' Lt
Bell' Punt



B. Scialoja

- comandi per attività eccezionali e non ricorrenti, sostituzioni di personale per malattie prolungate, assenze per maternità, aspettative ecc: non saranno previsti limiti temporali e il trattamento di attribuzione del permesso retribuito avverrà solo nella settimana iniziale e finale del comando;

- trasferimento di sede a tempo indeterminato: avverrà in relazione a necessità di servizio ritenute stabili e durevoli ed il trattamento di permesso retribuito spetterà solo nella settimana iniziale della nuova assegnazione.



Durante i periodi di spostamento in altra sede si farà riferimento a quella nuova per ogni ulteriore spostamento.

Per il periodo che va dalla data di prevista applicazione dell'intesa 18/12/87 a quella di attuazione per i graduati della turnazione conforme al presente accordo, concordata entro il gennaio 1991, in relazione alla struttura dei turni già svolti, verrà attribuita a ciascun addetto al settore controllo movimento e traffico la dotazione forfettaria "una tantum" di cinque giornate di permesso retribuito, da ridurre in caso di assenze non retribuite o per malattia e infortuni superiori a 90 giorni.

3) Norme comuni al personale di cui ai punti 1 e 2

a) Il trattamento di cui al presente accordo non sarà applicato al dipendente nel caso che una diversa assegnazione di sede, a tempo determinato o indeterminato, anche se motivata da altre cause, soddisfi a una precedente domanda in tal senso da parte dell'interessato, o avvenga nel quadro di assegnazioni a mansioni o turni particolari tramite graduatorie a richiesta previste da accordi aziendali, quali ad esempio le collocazioni di personale non più idoneo o parzialmente idoneo alle proprie mansioni.

b) I permessi retribuiti di cui al punto ^{1 e 2} ~~1~~ compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere utilizzati in data successiva, dar luogo alla anticipata cessazione o a sospensione del lavoro nel giorno stesso, o essere retribuiti con le stesse modalità e misura dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.



c) Il trattamento previsto dal presente accordo è considerato dalle parti di miglior favore , assorbente e sostitutivo di quanto stabilito da ogni altra normativa nazionale e aziendale in materia.

4) L'applicazione della presente intesa è subordinata all'approvazione degli organi competenti.



P. P. P.